



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCO ARRIO CLYMENO"
Via Provinciale, 37 - 87020 Tortora(Cs) ☎-Fax 0985/764043
Codice Fiscale 96031290784 – Cod. Mecc. CSIC8AT008
e-mail: csic8at008@istruzione.it PEC: csic8at008@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivotortora.edu.it



Circ. 64

Tortora, lì 08/04/2019

**Ai Docenti, ai genitori e
agli alunni delle Classi Terze
della Scuola Secondaria di Primo grado**

Esame di Stato Primo Ciclo 2018/2019: Novità ed Indicazioni Operative

• **L'esame di stato** che conclude il primo ciclo si svolgerà per l'a.s. 2018/19 secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 741/2017 che hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti (DPR 122/2009), modificando i requisiti di ammissione all'esame, le prove, la valutazione finale e la presidenza della Commissione. Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2936/2018.

• **Commissione d'esame:** le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore scelto tra i docenti della scuola secondaria che non fanno parte della commissione di esame.

I docenti di Religione fanno parte della commissione d'esame.

• **L'ammissione all'Esame di Stato** è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti ...

Lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di stato è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. L'ammissione è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell'ammissione all'esame, sono i seguenti:

- **aver frequentato** almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista** dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del **DPR n. 249/1998** (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- **aver partecipato** alle **prove nazionali** di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**Invalsi**.

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un **voto di ammissione** sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Il voto di ammissione concorre per il 50% nella determinazione del voto finale al termine dell'esame di Stato.

Il **voto di ammissione** è espresso in **decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

La **non ammissione all'esame di Stato** è una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno.

Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all'esame. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

- **INVALSI**: Eliminazione delle prove INVALSI dall'esame, che diventano requisito obbligatorio per l'ammissione.

- **Il voto finale**: la sottocommissione calcola la media delle tre prove scritte e del colloquio senza arrotondamenti. Determina il voto finale, come media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame, arrotondato ad unità superiori per frazioni pari o superiori a 0,5.

Ciò vuol dire importanza maggiore attribuita al curriculum di studi, che pesa il 50% sulla valutazione finale.

- **Alunni con disabilità certificata**: Per questi alunni la sottocommissione predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

MANCATA ATTRIBUZIONE del diploma: Solo per gli alunni con disabilità, certificata che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi documentati motivi in base alla quale è organizzata una sessione suppletiva è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo. Tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado.

- **Alunni con DSA**: Alunni con DSA certificato sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali nello svolgimento delle prove usufruendo se necessario anche di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Per i candidati la cui certificazione del disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

- Per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, che non sono più finalizzate al solo rilascio dell'attestazione (art.13 del DPR 323/1998) ma hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- La Norma non fornisce disposizioni particolari per gli allievi che, formalmente individuati come **BES** dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazioni ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a contatto socio-economico, linguistico e culturale.

- **Certificazione delle competenze**: Il modello nazionale di certificazione delle competenze è integrato da due sezioni, entrambe predisposte a cura dell'INVALSI con la

descrizione dei livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

L'esame di stato comprende **tre prove scritte e un colloquio**.

Le prove che gli studenti dovranno sostenere sono finalizzate, come chiarisce l'art.6 comma 1 del DM 741/2017, a **verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, verifica che dovrà tener conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le diverse discipline dalle [Indicazioni nazionali per il curricolo](#)** della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il profilo dello studente, al quale si deve fare riferimento, **descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che uno studente deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione**. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce, in base alle linee guida del MIUR, l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.

Le tre prove scritte riguardano le discipline: **Italiano, Matematica e le due Lingue straniere** studiate.

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

Le prove scritte saranno predisposte dalla commissione d'esame. La commissione avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove.

Come chiarisce l'art.6 del [DM 741/2017](#), le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a **verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione**. Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Per ciascuna delle prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La **prova scritta di Italiano** deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti. La commissione d'esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** deve accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Prova di lingua Straniera: Prova di lingua straniera unica composta di due parti distinte, una per l'Inglese e una per la seconda lingua comunitaria, da svolgere in un sol giorno (massimo quattro ore complessive) e da valutare con un solo voto.

La prova di lingua accerta le competenze e produzione scritta riconducibili al livello A2 per Inglese e al livello A1 per Francese.

Tipologie:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata;
- d) lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana o di carattere familiare;
- e) sintesi di un testo (maggiori dettagli sulle slide inserite nell'area riservata).

La **prova scritta relativa alle lingue straniere** deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nelle scuole o nelle classi in cui vengono utilizzate le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua Inglese o per potenziare l'insegnamento dell'Italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta farà riferimento ad una sola lingua straniera.

Il colloquio d'esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una calendarizzazione disposta dalla commissione d'esame in sede di riunione preliminare. Durante la riunione preliminare viene definita, infatti, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e l'ordine delle classi per lo svolgimento dei colloqui.

Il colloquio è finalizzato, come esplicitato nell'art.10 del [DM 741/2017](#), a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel succitato profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal [Decreto Legislativo n. 62/2017](#), il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Non sono previste modifiche per i percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto, come gli anni scorsi, anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo FAUCEGLIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Si allegano:

Nota MIUR n. 7885 del 09-05-2018;

Nota MIUR n. 5772 del 04-04-2019.